



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8892 del 2018, proposto da

Didi s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Pietro Adami, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio del difensore in Roma, Corso d'Italia, 97;

contro

Consip s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Sciaudone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio del difensore in Roma, Via Pinciana, 25;

nei confronti

C.N.S. – Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabio Cintioli, Aristide Police e Gennaro Rocco Notarnicola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Fabio Cintioli in Roma, Via Vittoria Colonna, 32;

per l'accesso

- all'atto di segnalazione di Consip all'AGCM, richiamato da Consip nella comunicazione del 2 febbraio 2018;
- ai documenti relativi all'affidamento del “*Servizio Integrato Energia per le Pubbliche Amministrazioni*”, Lotto 5 - Toscana, acquisiti o dalle imprese componenti l'ATI o dalle cooperative associate a CNS;
- alle autorizzazioni di subappalto richieste da CNS e approvate da Consip per l'esecuzione del “*Servizio Integrato Energia per le Pubbliche Amministrazioni*”, Lotto 5 - Toscana.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Consip s.p.a. e di C.N.S. – Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2018 la dott.ssa Floriana Venera Di Mauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato il 25 luglio 2018 e depositato in pari data, Diddi s.r.l. ha agito per l'accesso agli atti indicati in epigrafe, relativi all'esecuzione del "*Servizio Integrato Energia per le Pubbliche Amministrazioni*" (c.d. SIE3), Lotto 5 – Toscana.

2. Occorre premettere che la gara per l'affidamento del suddetto servizio è stata indetta da Consip s.p.a. con bando pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea – Serie S-97 del 23 maggio 2012 e sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 59 del 23 maggio 2012.

Diddi ha partecipato alla procedura selettiva in qualità di mandante del raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) costituito con le società C.P.M. Gestioni Termiche s.r.l. (mandataria) e APS Company s.r.l. (mandante).

In esito alle operazioni di gara, il RTI del quale faceva parte la ricorrente si è classificato al secondo posto nel Lotto n. 5 (Toscana) dei complessivi dodici lotti nei quali era stata suddivisa la commessa. Per il medesimo lotto, il miglior offerente è stato individuato nel RTI costituito tra C.N.S. – Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa (mandataria) e Prima Vera s.p.a., Termotecnica Sebina s.r.l., Sof s.p.a. ed Exitone s.p.a. (mandanti). Quest'ultimo RTI ha conseguentemente ottenuto l'aggiudicazione definitiva del lotto, come da comunicazione del 12 settembre 2014.

E' avvenuto successivamente che, con nota del 17 aprile 2015, Consip ha acconsentito alla richiesta di assegnare i servizi oggetto degli ordinativi di competenza di C.N.S. alla consorziata Cooplat soc. coop., in sostituzione delle consorziate SFL Services Facility Logistics soc. coop. e Ariete soc. coop., indicate tra le esecutrici in sede di gara.

Dopo di ciò, con istanza del 26 settembre 2017, C.P.M. – come detto, capogruppo del RTI secondo graduato, del quale fa parte Diddi – ha domandato a Consip l'accesso agli atti relativi alla suddetta sostituzione tra le consorziate di C.N.S. L'accesso richiesto è stato ottenuto il 17 ottobre 2017.

Diddi, esaminata la documentazione, ha presentato a Consip, il 18 gennaio 2018, un'istanza di autotutela, diretta a ottenere l'annullamento dell'aggiudicazione in favore dell'ATI avente quale capogruppo C.N.S. e la conseguente aggiudicazione dell'appalto al RTI secondo graduato. In particolare, la società ha affermato che la sostituzione di Cooplat alle originarie consorziate esecutrici sarebbe stata illegittima e avrebbe comprovato l'esistenza di intese pre-gara.

Con nota del 2 febbraio 2018, Consip ha ritenuto non ricevibili le doglianze avanzate dall'odierna ricorrente e ha confermato integralmente il proprio operato, rendendo noto comunque che avrebbe provveduto *“a segnalare la fattispecie oggetto del preavviso di ricorso all'AGCM, per gli adempimenti di competenza”*.

Quest'ultima nota è stata impugnata da Diddi innanzi a questo Tribunale amministrativo, con ricorso iscritto al numero di R.G. 2346 del 2018, tuttora pendente.

3. Il 16 marzo 2018 Diddi ha avanzato un'istanza di accesso agli atti, con la quale ha domandato, ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990 e dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 50 del 2016:

- a) copia della segnalazione effettuata da Consip all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (segnalazione menzionata nella nota di Consip del 2 febbraio 2018);
- b) copia dei documenti (senza gli allegati) relativi all'affidamento del servizio SIE3;
- c) copia (senza gli allegati) degli atti di subaffidamento e/o subappalto richiesti e autorizzati.

L'istanza è stata riscontrata da Consip con nota prot. n. 10328 del 28 marzo 2018, con la quale è stato consentito l'accesso, mediante invio telematico, agli atti di cui ai punti (a) e (b) della richiesta di Diddi ed è stato, invece, negato l'accesso alla documentazione di cui al punto (c).

Il diniego è stato motivato da Consip nei seguenti termini: *“Si fa presente che, con riferimento a quanto richiesto nel punto c) della Vostra istanza di accesso agli atti, non si ravvisano i presupposti previsti dall'art. 22 comma 1 lett. b), della legge L. 241/90 e s.m.i., nonché dall'art. 2 del D.P.R. n. 184 del 2006.*

Segnatamente, non si è riscontrata in capo all'istante – in relazione agli atti di subaffidamento e subappalto – la presenza dell'“interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso”, che costituisce presupposto giuridico necessario per l'accesso agli atti.

Si segnala, infatti, che nel ricorso presentato dalla Diddi S.r.l., avente ad oggetto l'impugnazione, fra le altre cose, dell'aggiudicazione definitiva del lotto 5 al RTI CNS e del nulla osta al subentro della Cooplat, in qualità di consorziata esecutrice del CNS (nota Consip S.p.A. prot. 10601/2015 del 17 aprile 2015) non si fa alcuna menzione alla tematica del “subappalto”.

La ricorrente ha quindi inviato a Consip le proprie osservazioni, con nota del 3 aprile 2018, segnalando, in particolare: quanto alla richiesta *sub* (a), che il documento inviato risultava privo di data e di segnatura di protocollo; quanto alla richiesta *sub* (b) che l'elenco degli ordini di acquisto di varie Amministrazioni, trasmesso da Consip, non recava l'indicazione dell'operatore economico esecutore del servizio (componente dell'ATI aggiudicataria o società consorziata di C.N.S.), rendendo così impossibile verificare il rispetto delle quote di esecuzione dichiarate in sede di gara e l'effettiva presenza delle consorziate di C.N.S.; quanto alla richiesta *sub* (c), che la copia delle autorizzazioni al subappalto richieste da C.N.S. e autorizzate da Consip fosse necessaria per verificare il rispetto del limite normativo al subappalto, pari al trenta per cento

dell'importo complessivo dell'affidamento. La società ha, perciò, insistito per ottenere la documentazione di cui ai punti (b) e (c).

Consip ha replicato con nota del 2 maggio 2018, con la quale ha ribadito l'insussistenza, in capo a Diddi, di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è domandato l'accesso – secondo la formula dell'articolo 22, comma 1, lett. b), della legge n. 241 del 1990 – in relazione agli atti di subaffidamento e subappalto, compresi i nominativi dei subaffidatari e dei subappaltatori.

Più in dettaglio, Consip ha affermato che l'interesse di Diddi non potrebbe considerarsi ancorato all'eventualità della risoluzione della convenzione. E ciò alla luce dell'indirizzo giurisprudenziale che ha negato la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante in capo al partecipante a una procedura di gara all'accesso ai documenti relativi alla fase dell'esecuzione del contratto stipulato tra amministrazione e aggiudicatario, a meno che una clausola del bando o una norma speciale non impongano all'amministrazione, in caso di risoluzione del contratto, l'aggiudicazione ai soggetti classificatisi all'esito della gara; ipotesi, questa, che non sarebbe riscontrabile nel caso di specie. Consip ha, inoltre, evidenziato che Diddi avrebbe già manifestato l'assenza di interesse all'affidamento del servizio, avendo rinunciato a coltivare il ricorso inizialmente proposto contro l'aggiudicazione della commessa.

4. La società odierna ricorrente ha quindi avanzato, in data 30 maggio 2018, una nuova istanza di accesso agli atti, questa volta formulata richiamando espressamente anche l'articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del 2013.

Con questa ulteriore richiesta Diddi ha domandato:

“1. Di conoscere il nome del RUP incaricato a seguire le richieste di accesso agli atti di Diddi s.r.l.;

2. Di prendere visione della documentazione già richiesta in data 3/04/2018, ovvero:

a) copia della segnalazione all'AGCM (il documento inviatoci è privo sia di protocollo che di data);

b) copia dei documenti (privi di allegati) relativi all'affidamento del servizio stesso acquisiti o dalle imprese componenti l'ATI o dalle cooperative dichiarate associate a CNS (il documento trasmessoci a mezzo PEC in data 28/03/2018 non indica l'esecutore del servizio, che certamente è o un'impresa che fa parte dell'ATI, o una cooperativa associata a CNS. Solo conoscendo il nominativo di tale operatore economico potremo verificare sia il rispetto delle quote di realizzazione dichiarate in fase di gara sia l'effettiva presenza delle cooperative affidatarie di CNS);

c) copia delle autorizzazioni (prive di allegati) di subappalto richieste da CNS ed approvate da Consip per l'esecuzione del servizio di cui all'oggetto, per capire se gli eventuali subappalti riguardano la sola manutenzione, la sola fornitura di energia, o l'intero servizio manutenzione più energia.

Quanto sopra ovviamente per poter verificare se il valore globale dei subappalti è inferiore al 30% dell'importo globale del servizio, dato che congiuntamente all'oggetto del subappalto (servizio di manutenzione, fornitura dell'energia, intero servizio) permette di capire se l'affidatario del servizio ha di fatto prestato la propria opera".

Con successiva nota del 13 giugno 2018, la medesima società ha poi ribadito il proprio interesse a verificare il rispetto, in fase di esecuzione della commessa, delle quote di ripartizione dichiarate in sede di gara e dei limiti al subappalto, e ha inoltre evidenziato alcune specifiche lacune nella documentazione già trasmessa da Consip con la nota datata 28 marzo 2018, chiedendone l'integrazione.

5. Non avendo ricevuto riscontro all'istanza del 30 maggio 2018, Diddi ha proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio, allegando la violazione dei principi e delle norme in tema di accesso, la violazione degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo n. 33 del 2013, nonché il vizio di eccesso di potere per errore sui presupposti e conseguente travisamento, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, contraddittorietà e ingiustizia grave e manifesta.

In particolare, la ricorrente ha evidenziato che, nel negare l'accesso a una parte della documentazione richiesta, Consip ha rilevato unicamente la mancanza di una idonea situazione legittimante e di un interesse concreto e attuale all'accesso. Non è stata, invece, riscontrata la presenza di prevalenti interessi pubblici o privati, tali da precludere l'esibizione di quanto richiesto. Conseguentemente, una volta che la società ha azionato l'accesso non più ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 241 del 1990 (ossia quale "accesso ordinario"), bensì sulla base dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33 del 2013 (vale a dire *sub specie* di "accesso civico generalizzato"), le ragioni inizialmente opposte all'istanza sarebbero divenute irrilevanti. E ciò in quanto caratteristica dell'accesso civico generalizzato è proprio la circostanza che l'ostensione di dati e di documenti è disancorata da qualsivoglia necessità di comprovare la situazione legittimante e l'interesse del richiedente. Da ciò l'illegittimità del silenzio serbato da Consip sull'istanza del 30 maggio 2018.

6. Consip e C.N.S. si sono costituiti in giudizio e hanno depositato memorie.

La ricorrente ha poi replicato alle produzioni avversarie.

7. Alla camera di consiglio del 19 dicembre 2018 la causa è passata in decisione.

8. Vanno preliminarmente scrutinate le eccezioni in rito formulate da Consip e da C.N.S.

9. Consip ha rimarcato anzitutto che il ricorso sarebbe inammissibile per genericità dei motivi di impugnazione e dell'oggetto del gravame.

Più in dettaglio, il ricorso non avrebbe ad oggetto alcun provvedimento, esplicito o implicito, ma si limiterebbe a richiedere l'accesso ad una serie di documenti, senza impugnare il silenzio, avente natura provvedimentale, che – secondo quanto la ricorrente lascerebbe soltanto intendere – si sarebbe formato sull'istanza del 30 maggio 2018.

9.1. Il Collegio è, tuttavia, dell'avviso che – indipendentemente dalla formulazione testuale dell'epigrafe del ricorso – l'oggetto dell'impugnazione sia chiaramente individuabile nel silenzio

formatosi sull'istanza presentata dalla ricorrente il 30 maggio 2018.

Ciò emerge chiaramente non solo dal contenuto complessivo del ricorso, ma anche da quanto si legge a p. 11, ove la ricorrente espressamente censura come del tutto illegittimo *“il silenzio serbato da Consip sull'ultima istanza di accesso”*, e a p. 12, ove – coerentemente – la parte chiede *“l'ostensione e la copia di tutta la documentazione richiesta nell'ultima istanza di accesso formulata dalla Diddi S.r.l., datata 30 maggio 2018”*.

9.2. Non può, inoltre, ritenersi generica l'indicazione dei motivi di impugnazione, che sono invece chiaramente enunciati dalla ricorrente, nei termini sopra sinteticamente riportati.

9.3. L'eccezione va, pertanto, rigettata.

10. Sia Consip che C.N.S. eccepiscono poi, con diverse sfumature, l'irricevibilità del ricorso per tardività.

10.1. In particolare, Consip sostiene che l'istanza del 30 maggio 2018 riprodurrebbe quasi testualmente le precedenti istanze del 16 marzo e del 3 aprile 2018, sulle quali la stessa Consip si è pronunciata con le note datate – rispettivamente – 28 marzo e 2 maggio 2018, non tempestivamente impugate da Diddi.

La nota del 30 maggio non potrebbe, perciò, ritenersi formulata ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del 2013, perché la documentazione richiesta è la medesima già precedentemente domandata e perché, inoltre, il richiamo alla suddetta normativa sarebbe del tutto inconferente, anche alla luce della circostanza che Diddi agirebbe sempre per perseguire i propri ritenuti interessi di seconda classificata nella procedura di gara.

10.2. Secondo la prospettazione di C.N.S., le istanze ostensive presentate da Diddi il 16 marzo e il 3 aprile 2018 sarebbero state invece anch'esse formulate, nella sostanza, quali istanze di accesso generalizzato. E ciò tanto più considerando che la nota del 3 aprile non contiene alcun riferimento alla legge n. 241 del 1990 e all'articolo 53 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Anche in questa diversa prospettiva, l'impugnativa sarebbe tardiva, in quanto proposta oltre i termini prescritti, avuto riguardo alle note con le quali Consip ha riscontrato le prime due istanze di Diddi.

10.3. Rileva al riguardo il Collegio che la disciplina dell'accesso non ha carattere unitario. L'accesso – per così dire – “ordinario” (regolato dalla legge n. 241 del 1990) si differenzia infatti nettamente, sia sotto il profilo dei soggetti legittimati ad avvalersene, sia quanto all'oggetto dell'ostensione che può essere ottenuta dall'Amministrazione, dall'accesso civico, che a sua volta si articola nelle due forme del c.d. “accesso civico semplice” (di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 33 del 2013) e del c.d. “accesso civico generalizzato” (contemplato dall'articolo 5, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 33 del 2013).

Conseguentemente, la circostanza che la parte abbia inteso avvalersi dell'uno o dell'altro istituto deve essere attentamente vagliata sulla base del contenuto obiettivo dell'istanza.

10.4. Nel caso in esame, deve rilevarsi che la prima richiesta di ostensione è stata formulata da Diddi richiamando espressamente gli articoli 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990 e l'articolo

53 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e prospettando un interesse specifico all'accesso. Non può, perciò, dubitarsi che si sia trattato di una domanda di accesso ordinario.

Analoghe considerazioni valgono per la successiva istanza del 3 aprile 2018, la quale – pur in assenza di riferimenti specifici alla normativa sull'accesso – richiama espressamente la precedente nota del 16 marzo e si limita a reiterare le richieste ivi contenute rimaste inevase.

Diversa natura presenta, invece, la nota del 30 maggio 2018, nella quale Diddi non solo menziona espressamente l'articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del 2013, ma riporta anche la formulazione del comma 3 del suddetto articolo, ove si stabilisce che l'accesso civico non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione del richiedente. Se è vero, perciò, che la società ha ribadito anche in quest'ultima richiesta la sussistenza di un interesse defensionale, è comunque indubbio che la parte abbia inteso reiterare le proprie precedenti istanze (pure) alla luce della disciplina in materia di accesso civico. Per questa parte si tratta, perciò, di una nuova istanza, in relazione alla quale risulta essersi formato il silenzio di Consip, tempestivamente impugnato dalla ricorrente.

10.5. Da ciò il rigetto delle eccezioni di tardività.

11. Nel merito, il ricorso è, tuttavia, infondato.

11.1. La giurisprudenza ha già avuto modo di affermare che l'istituto dell'accesso civico generalizzato non trova applicazione con riferimento agli “*atti di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici*”, secondo la formulazione utilizzata dall'articolo 53, comma 1, del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 (cfr. TAR Emilia Romagna, Parma, 18 luglio 2018, n. 197; nello stesso senso TAR Marche, 18 ottobre 2018, n. 677).

11.2. Deve, infatti, osservarsi che l'articolo 5-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 33 del 2013 stabilisce espressamente che “*Il diritto di cui all'articolo 5, comma 2*” – ossia, come detto, l'accesso civico generalizzato – è escluso, tra l'altro, nei casi “*in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990*”.

La suddetta previsione si lega con quella contenuta all'articolo 53 del decreto legislativo n. 50 del 2016, ove – riproducendo, sul punto, la formulazione dell'articolo 13 del previgente decreto legislativo n. 163 del 2006 – si stabilisce che “*Salvo quanto espressamente previsto nel presente codice, il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241*”.

In altri termini, l'accesso agli atti concernenti la procedura di affidamento e la fase di esecuzione dei contratti pubblici è oggetto di una disciplina *ad hoc*, costituita dalle apposite disposizioni contenute nel Codice dei contratti pubblici e, ove non derogate, da quelle in tema di accesso ordinario recate dalla legge n. 241 del 1990. In tale ambito non trova perciò applicazione l'istituto dell'accesso civico generalizzato, stante la clausola di esclusione contenuta nel richiamato articolo 5-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 33 del 2013.

11.3. Né potrebbe obiettarsi – come fa la ricorrente – che alla data dell’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici, emanato con il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l’accesso civico generalizzato non era stato ancora introdotto, trattandosi di istituto previsto per la prima volta dal successivo decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, che ha sostituito l’articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del 2013. Come, infatti, condivisibilmente evidenziato nei precedenti sopra richiamati *“è lo stesso legislatore del 2016 a considerare e regolamentare l’ipotesi di discipline sottratte per voluntas legis, anche se precedente all’introduzione del nuovo istituto, alla possibilità di accesso generalizzato”* (così TAR Parma, n. 197 del 2018, cit.).

11.4. D’altro canto, come pure rimarcato nella pronuncia ora richiamata, l’esclusione dell’applicazione dell’accesso generalizzato manifesta una propria e ben precisa *ratio*, tenuto conto della circostanza che la disciplina dell’affidamento e dell’esecuzione dei contratti pubblici costituisce un *“complesso normativo chiuso, in quanto espressione di precise direttive europee volte alla massima tutela del principio di concorrenza e trasparenza negli affidamenti pubblici, che dunque attrae a sé anche la regolamentazione dell’accesso agli atti connessi alle specifiche procedure espletate”*. La scelta del legislatore è, perciò, giustificata dalla considerazione che *“si tratta pur sempre di documentazione che, da un lato, subisce un forte e penetrante controllo pubblicistico da parte di soggetti istituzionalmente preposti alla specifica vigilanza di settore (ANAC), e, dall’altro, coinvolge interessi privati di natura economica e imprenditoriale di per sé sensibili (e quindi astrattamente riconducibili alla causa di esclusione di cui al comma 2, lett. c), dell’art. 5-bis del d.lgs. n. 33 del 2013), specie quando tali interessi, dopo l’aggiudicazione, vanno a porsi su di un piano pari ordinato – assumendo la connotazione di veri e propri diritti soggettivi - rispetto a quelli della stazione committente”* (così ancora TAR Parma, n. 197 del 2018, cit.).

11.5 Il diniego implicitamente opposto da Consip all’istanza di accesso della ricorrente è, perciò, sorretto dal quadro normativo sopra illustrato.

12. Alla luce di quanto sin qui illustrato, il ricorso deve essere respinto.

13. Stante la complessità e la novità della questione affrontata, va disposta la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2018 con l’intervento dei magistrati:

Antonino Savo Amodio, Presidente

Rita Tricarico, Consigliere

Floriana Venera Di Mauro, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Floriana Venera Di Mauro

IL PRESIDENTE
Antonino Savo Amodio

IL SEGRETARIO